

RISOLUZIONE n. 11/97 (Seduta del 1.7.1997)

Risoluzione sulle ipotesi e sul procedimento di decadenza dei giudici tributari

Con la risoluzione approvata in data 18.3.1997, il Consiglio di Presidenza ha già fissato criteri generali in tema di interpretazione delle cause di incompatibilità e disciplinato il relativo procedimento di decadenza.

L'art. 12 D.lgs 545/92 prevede, oltre i motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8, quattro situazioni o cause che determinano la decadenza dall'incarico:

- a) la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 7;
- b) la cessazione dall'impiego dei magistrati o dei dipendenti della Pubblica Amministrazione per cause diverse dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie;
- c) la mancata assunzione, senza giustificato motivo, dell'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- d) l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Trattasi di cause tassative e di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica, in considerazione della loro incidenza sulla capacità a svolgere le funzioni di giudice tributario.

La genericità di alcune espressioni contenute nelle disposizioni di legge e la comunicazione al Consiglio di Presidenza da parte dei Presidenti delle Commissioni di provvedimenti con i quali sono state apprezzate positivamente, come "giustificato motivo", specie per quanto attiene l'assenza a più di tre sedute consecutive, situazioni diverse (malattia, ragioni familiari e professionali etc.), nonché la necessità di assicurare, in tutte le Commissioni, l'uniforme interpretazione e applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 citato, pongono l'esigenza di individuare, in via generale, il significato delle singole disposizioni, i motivi, quantomeno i più prevedibili, che possono integrare, com'è nella previsione normativa, cause di giustificazione, nonché il relativo procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Le seguenti indicazioni costituiscono precise direttive per i singoli giudici tributari interessati, per i Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, nonché criteri informativi dell'attività dello stesso Consiglio di Presidenza nell'applicazione della normativa citata.

Esame dell'ipotesi di decadenza

- a) Richiamata, ancora, la risoluzione 18.3.1997 in tema di incompatibilità, la prima ipotesi da considerare è la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 7.

Tale ipotesi non dà luogo a difficoltà interpretative, apparendo opportuno precisare che le “condanne” di cui all’art. 7 lett. c) possono essere prese in considerazione per la dichiarazione di decadenza solo a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, fatta salva, ovviamente, la disciplina dettata in tema di sospensione.

Per quanto concerne “le misure di prevenzione o di sicurezza”, tenuto conto della genericità dell’espressione, devono ritenersi comprese nelle misure di prevenzione tutte quelle previste anche da leggi speciali e così le misure di sicurezza si riferiscono a quelle detentive, non detentive e patrimoniali. Anche in tal caso per la dichiarazione di decadenza dovrà trattarsi di provvedimento definitivo, fatta salva, ugualmente, la disciplina dettata in tema di sospensione.

Per quanto concerne l’obbligo di residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria previsto dalla lettera f) dell’art. 7, l’aver dichiarato di voler stabilire la residenza è requisito sufficiente per il conseguimento della nomina, ma l’acquisizione della stessa costituisce un obbligo per il giudice tributario e l’accertamento del relativo adempimento rientra nei compiti dei Presidenti delle Commissioni e del Consiglio. Ancorché la norma non fissi un termine entro il quale la residenza debba essere acquisita, è necessario, tenuto conto della *ratio* della norma, che il componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nominato sulla base della dichiarazione indicata, entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di nomina trasferisca la residenza, dandone immediata comunicazione al Consiglio di Presidenza tramite il Presidente della Commissione, allegando certificazione anagrafica o dichiarazione sostitutiva.

I componenti già nominati, che all’atto della presentazione della domanda si erano riservati di stabilire la residenza ai sensi dell’art. 7 lett. g), dovranno dimostrare con le stesse modalità l’avvenuto adempimento dell’obbligo entro il 30 settembre 1997.

I Presidenti delle Commissioni, scaduto tale termine, comunicheranno al Consiglio di Presidenza i casi di mancato adempimento di detto obbligo.

Nel caso venga iniziato procedimento diretto a verificare la persistenza del requisito dell’idoneità fisica e psichica il Consiglio di Presidenza, dopo la contestazione di cui all’art. 16 3° comma può disporre, tramite le ASL accertamenti tecnico-sanitari, ai quali può assistere il medico di fiducia del giudice se questi ne fa domanda e se ne assume la spesa.

b) Non pone problemi interpretativi l’ipotesi prevista dalla lettera c) dell’art. 12, essendo chiaramente individuate, per i magistrati e i dipendenti della Pubblica Amministrazione, le cause di cessazione dall’impiego che non incidono sulla capacità a svolgere le funzioni di giudice tributario.

c) Per quanto concerne la mancata assunzione dell’incarico entro trenta

giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, la norma condiziona la dichiarazione di decadenza all'insussistenza di "giustificato motivo". Posto che tale giustificazione non può ravvisarsi nella mancata conoscenza del decreto di nomina, in quanto il termine di trenta giorni decorre solo dalla sua rituale comunicazione, che comporta una presunzione di conoscenza, vi è da precisare che deve trattarsi di assoluto impedimento e che non possono, pertanto, essere addotte come "giustificati motivi" quelle condizioni soggettive che, in ipotesi, giustificano, dopo la prestazione del giuramento e l'immissione nelle funzioni, l'assenza a più di tre sedute consecutive (malattia, motivi di famiglia, impegni professionali).

La necessità di assicurare un corretto funzionamento delle Commissioni tributarie e la natura dell'incarico comportano, d'altro canto, che l'impedimento debba essere transitorio, per cui si ritiene che non possono assumere rilevanza, motivi che impediscono l'assunzione dell'incarico per un periodo superiore a sei mesi dalla comunicazione del decreto di nomina.

La rituale comunicazione della nomina e l'assenza di un giustificato motivo, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, legittimano la dichiarazione di decadenza, senza che sia necessario uno specifico atto di diffida o di invito, dal momento che tale necessità non è prevista dalla norma e non è nemmeno desumibile con interpretazione sistematica.

d) "La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive" è la causa di decadenza che dà luogo a maggiori problemi e che, come si è detto, ha determinato provvedimenti dei Presidenti delle Commissioni ispirati a diverse interpretazioni.

Ancorché il giudice tributario sia investito di funzioni giurisdizionali, non possono ritenersi applicabili, tout-court, le norme del testo unico sul pubblico impiego (D.P.R. n. 3/57) e/o quelle specifiche dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12) in tema di aspettativa, congedi e ferie, perché esse presuppongono un vero e proprio rapporto di pubblico impiego e, d'altro canto, appaiono inapplicabili specialmente in ordine ad alcuni effetti (fuori ruolo, non computabilità del periodo di aspettativa di famiglia ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza ecc.).

Ad avviso del Consiglio, però, la normativa richiamata e le modalità, di svolgimento delle funzioni di giudice tributario (cfr. in particolare art. 6 comma II D.lgs 545/92), nonché la necessità di assicurare un corretto funzionamento delle Commissioni tributarie consentono di enucleare una casistica delle situazioni che giustificano "l'assenza a tre sedute consecutive".

Preliminarmente, è da precisare che la mancata previsione di un numero massimo di sedute consecutive alle quali il giudice tributario possa risultare giustificatamente assente non consente di ritenere, per il principio di buona e

corretta amministrazione della giustizia, che tale assenza possa durare a tempo indeterminato.

Ciò giustifica la previsione di una durata massima dell'assenza, variabile a seconda del motivo di giustificazione.

Motivi di giustificazione

Possono essere considerati motivi di giustificazione dell'assenza a tre o più sedute consecutive: la malattia, l'astensione obbligatoria dal lavoro a norma della L. 1204/1971, la famiglia, l'attività professionale.

Malattia

Per quanto concerne la malattia, il giudice tributario può essere autorizzato, a domanda, a non partecipare alle sedute della Commissione per un periodo massimo di sei mesi. A tal fine, i successivi periodi di assenza per malattia si sommano, quando tra di essi non interceda un periodo di esercizio delle funzioni superiore a due mesi. In ogni caso la durata complessiva, compresa l'assenza per motivi di famiglia o di attività professionale, non può superare diciotto mesi in un quinquennio.

Tale periodo appare coerente con la durata complessiva dell'incarico e con la necessaria temporaneità dell'impedimento al regolare espletamento delle funzioni.

Tenuto conto della necessità di assicurare tempestività alla valutazione della domanda e agli eventuali controlli, le autorizzazioni per i primi due mesi di assenza saranno disposte dai Presidenti delle Commissioni, che ne informeranno il Consiglio di Presidenza e il presidente della Commissione tributaria regionale. Per periodi di assenze superiori a due mesi, l'autorizzazione sarà concessa dal Consiglio di Presidenza, fermo restando che, anche in tale ipotesi, per i primi due mesi provvederanno i Presidenti di Commissione.

I Presidenti delle Commissioni e il Consiglio di Presidenza potranno disporre, tramite le ASL, accertamenti tecnico-sanitari, ai quali può assistere il medico di fiducia del giudice, se questi ne fa domanda e se ne assume la spesa.

L'assenza per malattia per un periodo superiore a trenta giorni determina la perdita del compenso fisso.

Astensione obbligatoria dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo inter-

corrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e i tre mesi dopo il parto (art. 4 legge 1204/71 tutela delle lavoratrici madri). Sono altresì applicabili l'art. 5 della L. 1204/71 e l'art. 18 regolamento n. 1206 del 1976 per i casi di gravi complicanze della gestazione, nonché la disciplina dell'aborto prevista dall'art. 12 del reg. n. 1206/76. In tale periodo al giudice tributario compete il compenso fisso.

Assenza facoltativa dal lavoro data la natura e le modalità di prestazione dell'incarico non appaiono applicabili le disposizioni della Legge che la regolano. In base alla Legge 9.12.1977 n. 903 le norme sull'astensione obbligatoria si applicano anche alle donne - giudici tributari che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo.

Famiglia e attività professionale. L'autorizzazione ad assentarsi per tale motivo può essere concessa, a domanda, per tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento e di tutela, in quanto attinenti al benessere, allo sviluppo, all'adempimento di doveri inderogabili del cittadino-giudice tributario sia come membro di una famiglia sia come persona singola che opera nella società civile.

Il provvedimento di concessione è di competenza del Consiglio di Presidenza ed ha carattere costitutivo, di modo che l'assenza non è giustificata prima dell'emanazione del provvedimento stesso.

La durata dell'assenza non può eccedere sei mesi. A tale fine, i periodi di assenza si sommano quando tra essi non interceda un periodo di esercizio delle funzioni superiori a sei mesi.

Si richiama quanto precisato sulla possibilità del cumulo con l'assenza per malattia ai fini della durata massima di diciotto mesi nel quinquennio.

Al componente, assente per motivi di famiglia o di attività professionale, non compete il compenso fisso.

Adempimenti dei Presidenti e degli altri componenti delle Commissioni Tributarie

Si richiama anzitutto la necessità che il giudice comunichi preventivamente al Presidente della Commissione anche l'assenza ad una sola seduta.

I componenti che siano costretti a non partecipare alle sedute della Commissione, per uno dei motivi sopraindicati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo al Presidente della Commissione di appartenenza i motivi dell'assenza trasmettendo la relativa documentazione.

I Presidenti di sezione sono tenuti a segnalare al Presidente della

Commissione le assenze dei giudici registrate in ciascuna seduta.

Ai presidenti delle Commissioni, che hanno l'obbligo di accertare e segnalare al Consiglio di Presidenza tempestivamente tutti i casi suscettibili di valutazione per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 12 D.lgs 545/92, spetta la competenza a concedere l'autorizzazione per assenza per malattia per i primi due mesi, disponendo, direttamente gli eventuali controlli ed effettuando le comunicazioni sopraindicate.

I Presidenti delle Commissioni provvederanno, altresì, a segnalare ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali i giudici che, pur non assentandosi per tre sedute consecutive, non partecipano, frequentemente, alle sedute della Commissione.

PROCEDIMENTO

In ordine a situazioni segnalate al Consiglio di Presidenza o delle quali il Consiglio abbia, comunque, notizia, tenuto conto delle specifiche ipotesi di decadenze di cui all'art. 12 D.lgs 545/92, per la relativa dichiarazione sarà adottato il procedimento previsto dall'art. 16 commi 3, 4 e 5 D.lgs 545/92, salva l'ipotesi in cui siano necessari gli accertamenti preliminari previsti dal comma 2 dello stesso articolo.

Autorizzazione di assenza già concesse dai Presidenti delle Commissioni

I provvedimenti dei Presidenti delle Commissioni con i quali, in passato, sono state concesse autorizzazioni alla non partecipazione alle sedute cessano di avere effetto dal 15.7.1997 senza necessità di ulteriori provvedimenti del Consiglio di Presidenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni, i Presidenti di Commissione, provvederanno a riconsiderare le singole situazioni ai sensi della presente risoluzione.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si prega di dare a questo Consiglio tempestiva assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Roma, 1.7.97